

Indennità di disoccupazione NASpl 2024

Riepiloghiamo la normativa in vigore dal 1° gennaio 2024.

Requisito contributivo/lavorativo minimo

Ai fini della liquidazione della NASpl occorre avere almeno 13 settimane di contribuzione, versata nei 4 anni precedenti la disoccupazione. Sul sito internet dell'INPS sono disponibili informazioni dettagliate in merito alle tipologie di contribuzione e di attività utili al fine del raggiungimento dei suddetti requisiti.

Misura

La rendita mensile si calcola prendendo a riferimento la retribuzione imponibile contributiva degli ultimi 4 anni, che viene divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

L'importo inizialmente erogato sarà pari al 75% del risultato della suddetta operazione, nel caso in cui questo non sia superiore a 1.425,21 euro, altrimenti viene aggiunto al 75% suddetto un importo pari al 25% del differenziale tra l'importo calcolato ed i 1.425,21 euro.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare un tetto massimo che per il 2024 è stato fissato in euro 1.550,42.

L'assegno iniziale si riduce ogni mese del 3%, a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, oppure dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpl che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

La NASpl non soggiace al prelievo del 5,84% previsto dalla legge 41/86.

Durata

La NASpl viene erogata a cadenza mensile, per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione versate nei 4 anni precedenti la data di inizio della sua erogazione, con una durata massima di 24 mesi.

Lo Stato di disoccupazione involontaria

La NASpl può essere richiesta in caso di disoccupazione involontaria del lavoratore, intervenuta a seguito dei seguenti eventi:

- qualsiasi tipologia di licenziamento compreso quello disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;
- scadenza del contratto a termine;
- dimissioni per giusta causa;
- alcuni eventi che danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

➤ **Dimissioni per Giusta causa**

L'INPS, nella circolare 94/2015, ha ricordato che si intendono per giusta causa le dimissioni generate da:

- mancato pagamento della retribuzione

- molestie sessuali nei luoghi di lavoro
- demansionamento
- mobbing
- conseguenze legate a trasferimenti di azienda
- trasferimento della sede di lavoro non sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” ai sensi dell’art.2103 c.c.
- comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Nell’ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Fatto salvo il caso in cui le dimissioni siano determinate da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore dovrà corredare la domanda di documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegando diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Nel caso in cui l’esito della lite dovesse escludere la sussistenza della giusta causa di dimissioni, l’INPS procederà al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione. Per tale motivo l’Istituto ha dato istruzioni agli operatori che ricevono le domande, di avvisare il lavoratore che il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione sarà provvisorio, fino alla comunicazione dell’esito della controversia.

Si segnala che tale prassi dell’INPS è stata ritenuta illegittima dal Tribunale di Torino con sentenza n. 429 del 27 aprile 2023, con riferimento al caso del trasferimento in una sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore (o con un tempo di percorrenza coi mezzi pubblici di più di 80 minuti), disponendo che il lavoratore non fosse tenuto a provare che il trasferimento era privo di ragioni giustificate, analogamente a quanto previsto in caso di risoluzione consensuale determinata dalla medesima motivazione, come illustrato in un capitolo successivo.

Con la circolare n. 21 del 10 febbraio 2023 l’INPS ha confermato il diritto alla NASpl in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale.

➤ **Risoluzione consensuale a seguito di licenziamento per gmo**

Il legislatore ha stabilito che la tutela interviene anche nei casi di conciliazione presso le Direzioni territoriali del lavoro, a seguito della procedura di comunicazione preventiva che le aziende devono attivare prima di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quello che viene comunemente denominato “licenziamento per motivi economici”, a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale.

Tale procedura porta ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e si riferisce ai lavoratori che rientravano nella sfera di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Ne sono pertanto esclusi i dirigenti. Questa è, infatti, la linea seguita dalla generalità delle sedi INPS, che è stata anche confermata da un intervento del Ministero del Lavoro con riferimento ai lavoratori che operano presso aziende con meno di 15 dipendenti per i quali, in mancanza del requisito dimensionale, non è previsto dalla legge il ricorso alla procedura di conciliazione, né la possibilità di accedervi volontariamente.

➤ **Risoluzione consensuale a seguito di rifiuto del trasferimento**

L'INPS, con il messaggio 26 gennaio 2018, n.369, ha chiarito che il diritto alla NASpl viene riconosciuto anche nell'ipotesi di risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti, o oltre, con i mezzi di trasporto pubblico.

Ciò anche se, come accade di frequente nei suddetti casi di risoluzione, le parti in sede di conciliazione convengono sulla corresponsione di somme a vario titolo, talvolta consistenti, diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro.

➤ **Dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri**

L'indennità spetta alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri che si dimettono volontariamente durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, ovvero dall'inizio del periodo di gravidanza (300 giorni prima della data presunta del parto) fino al compimento del primo anno di età del bambino.

Per quanto riguarda il padre, l'INPS con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, ha precisato che il diritto alla NASpl si acquisisce sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, previsto per la generalità dei casi, sia nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, a seguito del venir meno della figura della madre per morte, grave infermità e abbandono del figlio, o di affidamento esclusivo del figlio al padre (rif. articoli 27bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001).

Dichiarazione di immediata disponibilità

La presentazione della domanda di NASpl equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL (l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego. L'erogazione della NASpl è, infatti, condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

Nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l'impiego viene riportata la disponibilità del disoccupato a partecipare alle misure di politica attiva per la ricollocazione e ad accettare congrue offerte di lavoro.

In caso di inosservanza è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di

prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione stessa e dallo stato di disoccupazione.

Presentazione della domanda

La domanda per accedere alla NASpl va presentata, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni che decorrono:

- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

È consigliabile utilizzare i seguenti canali:

- servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con apposito PIN, attraverso il portale dell'Istituto;
- Patronati/Intermediari dell'Istituto.

Ai fini della presentazione della domanda, il periodo durante il quale il lavoratore percepisce l'indennità sostitutiva del preavviso si considera lavorato. Pertanto, se il lavoratore licenziato viene esonerato dal prestare in servizio il preavviso e il datore di lavoro gli corrisponde la relativa indennità, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 68° giorno a partire dall'ultimo giorno di preavviso indennizzato.

L'INPS, con messaggio del 23 novembre 2012, n.19273, ha chiarito che l'indennità di disoccupazione subirà il differimento all'ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro, altrimenti la decorrenza farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.

Pagamento

Si ha diritto all'indennità a partire:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione (o di scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.

Per poter ottenere una nuova indennità, dopo un successivo periodo di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosiddetto "anno mobile", cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione. In tal caso, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile.

Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

L'ANPAL, con circolare n. 1 del 23 luglio 2019, ha illustrato le modifiche introdotte dal D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, in merito allo stato di disoccupazione.

Dal 30 marzo 2019 sono in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Nel caso del lavoro dipendente e parasubordinato (collaborazioni) la soglia di reddito di riferimento è pari a € 8.500 annui, mentre nel caso di lavoro autonomo la soglia di reddito è pari a € 5.500 annui.

Riepiloghiamo di seguito le varie situazioni che si possono verificare se si producano redditi durante il periodo di erogazione della NASpl:

In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato inferiore a sei mesi e con un reddito annuo presunto inferiore a 8.500 euro	Diritto alla prestazione a condizione che venga comunicato all'INPS il reddito annuo presunto. Se si richiede il "cumulo" reddito/indennità, si potrà continuare a percepire la NASpl ridotta in misura pari all'80% del reddito presunto; in caso contrario, la prestazione viene sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi	La prestazione decade. Tuttavia, se il nuovo rapporto di lavoro cessa anticipatamente (ad esempio, per mancato superamento del periodo di prova), è possibile presentare una nuova domanda di NASpl ma non richiedere il ripristino del pagamento della precedente prestazione perché decaduta.

Il termine della sospensione è accertato d'ufficio e il lavoratore interessato non ha alcun onere di comunicazione nei confronti del servizio competente.

La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini della valutazione dei requisiti di accesso alla NASpl e per la determinazione della sua durata.

In caso di prestazione di lavoro autonomo occasionale l'indennità NASpl è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di importo non superiore a 5.000 euro annui.

Comunicazione reddito presunto

I beneficiari di disoccupazione NASpl che hanno dichiarato il reddito presunto da prestazioni professionali devono effettuare la stessa operazione anche nell'eventuale secondo anno di durata dell'indennità, anche qualora il reddito corrisponda a zero euro.

Tutti gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto – anche se pari a zero – pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro. Questa dichiarazione deve essere resa, prioritariamente, in domanda o, in alternativa, entro un mese dalla data di presentazione della stessa a pena di decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione.

Sempre entro un mese dalla domanda della NASpl, è necessario comunicare il reddito annuo che si presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all'atto di presentazione della domanda di NASpl conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui si era titolari.

Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa, con riferimento ai periodi di fruizione della NASpl, viene accreditata fino ad un importo massimo pari a 1,4 volte l'assegno di disoccupazione e non più sulla retribuzione media percepita alla data della cessazione.

È, tuttavia, prevista una norma di salvaguardia che interesserà la parte di pensione calcolata con il sistema retributivo, in base alla quale se il periodo in cui si percepisce la NASpl dovesse diminuire la retribuzione media pensionabile, questo non verrà preso in considerazione nel calcolo della pensione e verrà utilizzata solo l'anzianità contributiva maturata ai fini del calcolo medesimo.

Incentivo all'auto imprenditorialità

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità NASpl può richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo per:

- l'avvio di un'attività di lavoro autonomo;
- l'avvio di impresa individuale;
- la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpl non dà diritto alla contribuzione figurativa.

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione devono trasmettere telematicamente all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Per i lavoratori autonomi, per determinare la decorrenza dei 30 giorni, si fa riferimento alla data indicata sul Modello AA9/12, rilasciato in fase di apertura della Partita IVA.

L'indennità anticipata deve essere restituita nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Ciò non avviene se il rapporto di lavoro subordinato è instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale o nel caso in cui il soggetto si rioccupi con un rapporto di lavoro parasubordinato.

Nella domanda di anticipazione in unica soluzione occorre indicare il reddito che si prevede di percepire per l'anno in corso. In proposito è importante rivolgersi ad un Patronato per la necessaria assistenza.